

Comune di Celle Ligure



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO **DELL'ATTIVITA DI ESTETISTA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 7 agosto 1997

COMUNE DI CELLE LIGURE
Provincia di Savona

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di estetista, ovunque esercitata, anche a titolo gratuito, sia da imprese individuali che da società di persone o di capitale, secondo quanto stabilito dalla L.R. 14.09.1993, n. 50 e dalla legge 04.01.1990, n.1, nonché, ove applicabili e compatibili, dalle norme di cui alla legge 14.02.1963, n.161, modificata dalla legge 23.12.1970, n.1142 ed integrata dalla legge 29.10.1984, n.735.

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso la eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla legge n. 1/90 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

Tale attività deve sottostare alle leggi e disposizioni di cui al 1° comma del presente articolo, anche se esercitata in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o altro domicilio privato, imprese ricettive, istituti di estetica medica, profumerie, ambulatori medici e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto.

Non sono soggette al presente Regolamento le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi, proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n.1265, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 Autorizzazione amministrativa all'esercizio

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di estetista deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato, previo parere della competente commissione comunale prevista dal successivo art. 5.

Non è consentito lo svolgimento dell'attività di estetista, in forma ambulante, salvo che la stessa sia esercitata a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, lo spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da titolari collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, come previsto dal presente regolamento.

Articolo 3 Contenuti dell'autorizzazione

L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.

L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere o parrucchiere, nella stessa sede, compatibilmente con la disponibilità prevista dal successivo art. 24, purchè per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante o un dipendente provvisto delle relative qualificazioni professionali.

I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere o parrucchiere. E' ammessa comunque la comunicazione fra gli stessi.

Articolo 4 Requisiti

L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:

- A) iscrizione all'albo Imprese Artigiane se trattasi di ditta individuale o di impresa societaria avente i requisiti previsti dalla legge 08.08.1985, n.443; iscrizione al Registro ditte della Camera di Commercio nel caso di società non artigiane;
- B) idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi delle disposizioni vigenti e di quelle di cui al capo III del presente regolamento;
- C) idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature;
- D) qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoratori o del direttore dell'azienda, conseguiti ai sensi dell'art. 2 della legge 23.12.1970, n.1142, e dell'art. 3 della legge 04.01.1990, n.1 e dell'art. 2 della L.R. 50/93;

E' inteso che i soggetti che alla entrata in vigore della legge 4.01.1990 n.1 erano in possesso dei requisiti di cui al 1° e 2° comma dell'art. 8 della stessa, si considerano titolari di qualificazione professionale di estetista.

I soci ed i dipendenti di ambedue le tipologie societarie di cui alla precedente lett. A) che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

Nel caso di società non artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.

Articolo 5 Commissione consultiva comunale

La Commissione consultiva comunale, prevista dall'art. 2/Bis della legge 14.02.1963, n.161, come modificata dalla legge 23.12.1970, n.1142, è nominata dal competente organo comunale sulla base delle norme statuarie.

I rappresentanti della categoria artigianale e quelli dei rappresentanti dei lavoratori, componenti della predetta commissione, quando questa è chiamata ad esprimere pareri in materia di attività di estetista, sono sostituiti da corrispondenti rappresentanti del settore degli estetisti in eguale numero.

In caso di mancata designazione, da parte degli enti ed associazioni interessate da effettuarsi entro 15 giorni dalla richiesta del Comune, con lettera raccomandata, la nomina sarà effettuata dal Consiglio Comunale, autonomamente.

Articolo 6 Compiti della Commissione consultiva comunale

La Commissione consultiva comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:

- a) domande di nuove autorizzazioni;
- b) domande di trasferimento dei laboratori esistenti in altra zona;
- c) domande di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia in un laboratorio preesistente;
- d) sospensioni dell'attività per più di 3 mesi nell'arco dell'anno solare;
- e) revoca dell'autorizzazione nei casi previsti dai successivi articoli;
- f) domande di subingresso in un'attività preesistente se vengono richieste modificazioni dell'autorizzazione.

La Commissione dovrà essere sentita nel caso di modifica o revisione del presente regolamento.

Il Presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'Amministrazione comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico comparto.

Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'Ufficio protocollo del Comune.

Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta, si considererà valida la data di presentazione del documento che successivamente la completerà.

Articolo 7

Funzionamento della commissione consultiva comunale

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti convocati per iscritto 8 giorni prima della riunione. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Funge da Segretario della Commissione un impiegato comunale designato dal Capo Servizio.

In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui al 2° comma del precedente articolo 5 si dovrà provvedere alla sostituzione. La designazione del nuovo rappresentante spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.

Articolo 8

Ricorsi

Il provvedimento del Sindaco di diniego dell'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro i provvedimenti del Sindaco di diniego o di revoca dell'autorizzazione è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle leggi vigenti, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla loro notificazione.

CAPO II
NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Articolo 9
Domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista va presentata su carta legale al Sindaco e deve contenere:

- A) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- B) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
- C) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività;
- D) data in cui si presume di iniziare l'attività;

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- A) planimetria dei locali in scala 1/50 dove si intende esercitare l'attività;
- B) certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei Soci o del Direttore nel caso di società non artigiana;
- C) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società depositato alla cancelleria del tribunale o dell'atto costitutivo di S.D.F.: depositato all'Ufficio del Registro;
- D) autorizzazione sanitaria dei locali;
- E) atto notorio sostitutivo, che attesti, per i soggetti interessati, di essere in possesso dei requisiti di cui alla lettera D) secondo capoverso del presente regolamento.

Nel caso di società artigiana ai sensi della legge 08/08/1985, n.443, deve essere indicato il socio o i soci in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.

Articolo 10
Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione di cui all'art.2 è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione di cui al precedente art.5 e a seguito dell'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti allo svolgimento dell'attività da parte dell'U.S.L.: competente per territorio, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

La determinazione del Sindaco deve essere notificata all'interessato.

L'autorizzazione per l'attività di estetista deve essere corredata da un atto notorio sostitutivo in cui si dichiarerà che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla legge 1/90.

L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica, della Polizia Municipale o di quelli preposti al controllo sanitario.

Coloro che esercitano l'attività, ai sensi del precedente art.2, comma 2, presso Enti, Istituti, Associazioni o, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Del rilascio dell'autorizzazione il Sindaco provvede ad informare i seguenti Enti ed Uffici:

- * la Commissione provinciale per l'artigianato;
- * la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
- * la sede provinciale dell'INAIL;
- * l'Ufficio Tributi del Comune;
- * il Servizio Igiene pubblica dell'U.S.L.;
- * l'Ufficio Urbanistico del Comune per la verifica relativa alla destinazione d'uso dei locali;
- * la Polizia Municipale.

Articolo 11 Prosecuzione dell'attività

Entro 120 giorni dall'inizio di attività dovrà essere prodotto il certificato di iscrizione all'Albo imprese Artigiane ovvero al Registro delle Ditte per le Imprese non artigiane.

Articolo 12 Modifiche dei locali d'esercizio

Ogni modifica dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Sindaco o dal suo delegato con le modalità di cui al precedente art. 10 comma 1.

Articolo 13 Cessazione dell'attività

Entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente Ufficio Comunale l'autorizzazione che comunque, dopo tale termine, è da intendersi revocata per decadenza.

Articolo 14 Subingresso

Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di cui al presente regolamento, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e il subentrante sia in possesso del certificato comprovante la qualificazione professionale di cui al precedente art.4.

Il subentrante per atto tra vivi ha la facoltà di continuare l'attività del dante causa, purchè, all'atto del trasferimento dell'esercizio, sia in possesso del predetto certificato.

Egli deve, entro 90 giorni dalla data dell'atto di trasferimento, richiedere il rilascio della nuova autorizzazione.

Il subentrante per causa di morte ha facoltà di continuare limitatamente alla gestione, l'attività del dante causa.

Egli deve, entro 90 giorni dalla data di acquisto dell'esercizio, richiedere alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura il certificato di cui all'art.4 e al Comune il rilascio della nuova autorizzazione.

L'autorizzazione di cui al comma precedente è rilasciata quando l'interessato comprovi, entro un anno dalla data predetta, il conseguimento della qualificazione professionale.

Su richiesta dell'interessato, il Sindaco potrà prorogare tale termine fino a cinque anni qualora il ritardo non risulti imputabile all'interessato, ovvero quando il richiedente dimostri di frequentare uno degli appositi corsi di qualificazione professionale previsti dalla legge.

Qualora il subentrante non ottemperi alle prescrizioni del presente articolo decade dal diritto di ottenere il trasferimento dell'autorizzazione a proprio favore.

Le domande di variazione di titolarità per atto fra vivi, redatte ai sensi del 1° comma del precedente art.9, inoltrate al Sindaco e, all'atto della loro presentazione, devono essere corredate dai documenti di cui al 2° comma del citato art.9 nonché di quelli sotto-indicati:

SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI

- 1) dichiarazione di rinuncia all'autorizzazione da parte del cedente con firma autenticata;
- 2) contratto registrato di cessione di azienda;

3) certificato della cancelleria Commerciale del Tribunale, dal quale risulti che a carico del cedente non sono in corso procedure fallimentari, di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

SUBINGRESSO PER CAUSA DI MORTE

- a) atto notorio dal quale risulti che siano gli eredi, oppure, quando tra essi non siano minori, dichiarazione degli eredi di analogo contenuto;
- b) certificato recante l'autorizzazione di legge da parte del Giudice tutelare nel caso che esistano eredi minori;
- c) ricevuta di avvenuta denuncia di successione;
- d) certificato della Cancelleria Commerciale del Tribunale dal quale risulti che a carico del defunto titolare dell'autorizzazione non siano in corso procedure fallimentari, di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma dell'art.5 della legge 8.8.1985, n.443, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art.2 della legge 443/1985, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli minorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

Articolo 15 Trasferimento della sede

Il Sindaco sentita la competente Commissione Comunale può autorizzare il trasferimento dell'attività in altri locali idonei, derogando alle norme sulla distanza soltanto così come previsto nel quarto comma del successivo articolo 24.

Articolo 16 Requisiti igienico-sanitari

I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione e l'idoneità sanitaria delle persone addette sono disciplinate dalle disposizioni vigenti, nonché da quelle del presente capo.

Articolo 17 Requisiti dei locali

I locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista debbono avere una superficie non inferiore a mq. 8 con lato minore di almeno m.2,50 ed ogni posto deve disporre di mq.4., di altezza conforme a quanto stabilito dal regolamento di igiene comunale in relazione alla destinazione d'uso dei locali stessi, ben illuminati e arieggiati; quando manchi una apertura di riscontro l'areazione del locale deve essere assicurata mediante applicazione di un dispositivo meccanico di estrazione dell'aria.

Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi di maiolica o materiale similare (uno per ogni posto di lavoro) ed acqua corrente calda e fredda e potabile, per l'uso diretto dei clienti, per la pulizia delle attrezzature consentire.

Tali lavandini devono essere provvisti di adatto sistema per lo smaltimento delle acque di rifiuto.

In nessun caso, comunque le acque di scarico potranno essere riversate sul suolo pubblico.

Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori, i pavimenti e le pareti sino all'altezza di mt.1,50 dovranno essere rivestiti di materiali impermeabili e lavabili.

Ogni nuovo esercizio deve essere dotato di bagno e pareti lavabili e impermeabili sino a mt.1,50 di altezza (preferibilmente mediante applicazione di mattonelle di grès ceramicato) distinti per uomo e donna e dotati di ingressi separati.

E' ammessa la ventilazione artificiale sia del bagno che dell'antibagno alle condizioni previste dalle vigenti norme di igiene.

Nei locali ubicati in località prive di acquedotto, può essere riconosciuta, a giudizio del S.I.P. della U.S.L., l'idoneità igienica degli stessi, purchè sia sempre assicurata nel locale una provvista di acqua potabile in quantità sufficiente ad assicurare l'esercizio igienico dell'attività e un idoneo smaltimento delle acque di rifiuto.

Articolo 18

Ubicazione degli esercizi

Gli esercizi devono aprirsi sulla pubblica via o, se ubicati ai piani superiori di un edificio, devono aprirsi sul pianerottolo delle scale.

L'attività di cui all'art.1 può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che la parte destinata a civile abitazione sia isolata mediante porta chiudibile a chiave e che il laboratorio disponga di una idonea sala di attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

Articolo 19

Arredamento attrezzature e dotazione degli esercizi

Tutti gli esercizi relativi all'attività prevista dal presente regolamento devono essere dotati di una cassetta a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile, per contenere la biancheria usata, e di un armadio con sportelli per la conservazione di quella pulita, nonchè di una cassetta, per la raccolta giornaliera delle immondizie.

Il mobilio e l'arredamento dei locali devono essere semplici e tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.

Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata per ogni servizio, nonchè di una cassetta pronto soccorso.

Articolo 20

Personale addetto

Il personale di lavoro e di assistenza di ambo i sessi, comunque adibito nell'esercizio, deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria rilasciato dal competente servizio dell'Unità Sanitaria Locale, dal quale risulti la immunità da malattie infettive e diffuse.

I libretti di idoneità sanitaria delle persone suddette devono essere tenuti in custodia dal conduttore dell'esercizio per essere esibiti ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e sono soggetti a rinnovazione annuale di validità, previa visita sanitaria di controllo da praticarsi sempre a cura dell'U.S.L.

Articolo 21

Conduzione igienica dell'attività

Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con mezzi suggeriti ed approvati dal competente servizio dell'U.S.L.;
- b) gli attrezzi taglienti devono essere sempre tenuti accuratamente puliti e, prima dell'uso, devono essere sempre immersi nell'alcol denaturato o in altra sostanza disinfettante riconosciuta idonea allo scopo dall'U.S.L.;
- c) la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;
- d) tutti gli attrezzi in genere occorrenti per l'attività devono essere sempre tenuti con la massima pulizia e, ove la loro natura lo richiede, disinfettati.
La disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con la parti cutanee del cliente può anche eseguirsi a mezzo del calore;
- e) i procedimenti tecnici di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose e nocive, devono sempre essere seguiti da rapide e abbondanti aerazioni dell'ambiente;
- f) durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, deve evitarsi che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi;
- g) segnalare al competente servizio dell'U.S.L. casi o focolai anche sospetti, di malattie infettive delle quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue attività e di eventuali danni derivanti dall'uso di tinture o di altri prodotti di cosmesi.

CAPO IV ORARI E TARIFFE

Articolo 22 Orari

Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria e dei lavoratori.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

Le Organizzazioni sindacali di categoria indicheranno al Sindaco gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per i periodi concomitanti le Festività e quelli per il periodo turistico.

Articolo 23 Tariffe

Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, in prossimità della cassa dell'esercizio stesso.

CAPO V DISTANZE E NUMERO DI ESERCIZI

Articolo 24 Distanze tra esercizi

L'autorizzazione all'apertura di un esercizio viene rilasciata, tenuto conto della seguente "distanza minima":

fra esercizi di estetista ml. 80

Non si tiene conto della distanza per gli esercizi di parrucchieri già con autorizzazione di mestieri affini di cui alla Legge 1142/70 o che richiedessero l'aggiunta di attività di estetista.

A coloro che intendono esercitare l'attività di estetista nei locali già adibiti all'attività di mestieri affini (di cui alla Legge n.1142/70) può essere concessa l'autorizzazione senza tenere conto della distanza minima.

Tale deroga avrà valore per tutti i subentri.

Gli esercizi esistenti possono trasferirsi nell'ambito del territorio comunale senza tener conto della distanza minima solo in caso di sfratto esecutivo.

Per le autorizzazioni all'esercizio di attività plurime le distanze devono essere riferite ai parametri previsti per le singole attività oggetto di autorizzazione fermo restando il rispetto del numero delle autorizzazioni concedibili.

La misurazione delle distanze fra gli esercizi dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve: l'attraversamento delle strade verrà effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente un'attraversamento pedonale. In caso di dubbio fra i diversi sistemi di misurazione verrà tenuta valida la distanza minore.

Articolo 25

Numero degli esercizi

Il numero degli esercizi non può essere superiore ad uno per ogni 1.200 abitanti o frazione superiore a 500.

CAPO VI

ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO - DISCIPLINA SANZIONATORIA

Articolo 26

Controlli

Gli agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica, incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

Articolo 27

Sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono un reato contemplato dal codice penale ovvero da leggi o regolamenti generali e speciali, sono accertate e soggette alle sanzioni previste dall'art.106 del R.D. 3 marzo 1934, n.383, e successive modificazioni, nonché ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689.

Articolo 28

Repressione dell'abusivismo

Il Sindaco ordina in via immediata la cessazione delle attività quando questa sia esercitata senza autorizzazione.

Decorsi 10 giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 29

Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale per l'esercizio di estetista, può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia.

La revoca dell'autorizzazione è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio. La medesima è dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio all'attività entro 3 mesi dalla conseguita autorizzazione o l'abbia sospesa per uguale periodo senza preventivo benestare dell'autorità comunale o non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente art.11.

I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 60 giorni.

La sospensione dell'attività per documentati gravi motivi di salute, non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

CAPO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30

Abrogazione norme precedenti

Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti la materia.

Articolo 31

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e termini di legge.